



# Federazione italiana Scherma

Viale Tiziaino,74  
00196 R O M A  
www.federscherma.it

Provvedimento n. 18/25

12 GIUGNO 2025

## IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale (pervenuto presso questo ufficio in data 05/06/2025) redatto nei confronti di XXXXXXXX XXXX, tesserato presso XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXX in occasione del Campionato Italiano Assoluti Individuali Sciabola maschile tenutosi in Piacenza in data 5.6.25
- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- rilevato che nel termine assegnato alcun documento o scritto difensivo è pervenuto da parte dell'interessato;
- ritenuto che il gesto assunto dall'atleta, meriti di essere sanzionato in quanto non rispondente al comportamento che deve tenersi in gara in conformità dei regolamenti che regolano la materia e dunque in evidente violazione dei doveri dell'atleta;
- considerato, tuttavia, che l'espulsione dalla competizione ha impedito all'atleta di prendere parte all'assalto successivo e che la D.T. lo ha squalificato per l'intera competizione del Campionato Italiano Individuale e a Squadre di serie A1;
- ritenuto dunque che l'espulsione e la squalifica già inflitta appaiono sanzioni proporzionate alle condotte contestate;

P.Q.M.

- dispone non doversi procedere in relazione al referto in oggetto.
- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G.

Avv. Giovanni Crisi